

Legge regionale 15 ottobre 2020 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

**Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).**

### **Art. 3**

*(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 18/2005)*

1. L'articolo 3 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

### **<<Art. 3**

*(Programmazione regionale in materia di lavoro)*

1. La Regione definisce con cadenza triennale il programma generale in materia di politica del lavoro.

2. Il programma generale è elaborato sulla base delle analisi e delle rilevazioni delle dinamiche del mercato del lavoro regionale e in raccordo con la programmazione regionale, in particolare con quella in materia di formazione e orientamento. Esso definisce, in particolare:

**a)** le priorità strategiche e gli obiettivi delle azioni da intraprendere;

**b)** le tipologie di beneficiari cui collegare le misure regionali di politica del lavoro;

**c)** le tipologie di interventi da attuare con riferimento alle priorità e agli obiettivi individuati.

3. Il programma generale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sentita la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 e previa concertazione con le parti sociali di cui all'articolo 5 bis, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

4. Il programma generale è pubblicato sul sito della Regione.>>.